

Condizioni Generali per Forniture di Progetti, Soluzioni e Servizi

1) Conclusione e disciplina del Contratto

1. Ogni fornitura di progetti, soluzioni e servizi (di seguito anche indicati come la "Fornitura") eseguiti da Siemens è esclusivamente regolata dalle presenti Condizioni Generali che, pertanto, costituiscono parte integrante di ogni ordine (in seguito l'"Ordine") avente ad oggetto la Fornitura Siemens.

2. Ogni singolo Ordine si perfeziona al momento dell'accettazione comunicata da Siemens (in seguito anche "Fornitore") ovvero, in mancanza di accettazione esplicita, in conseguenza dell'esecuzione dell'Ordine stesso da parte di Siemens.

3. Eventuali termini e condizioni proposti dal Cliente, difforni da quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, troveranno applicazione esclusivamente se espressamente accettati in forma scritta da Siemens.

2) Prezzi e termini di pagamento

1. I prezzi si intendono IVA esclusa per Forniture "ex works" per consegne in Italia (Incoterms 2010) o FCA stabilimento Siemens per consegne all'estero ed escludono imballaggio, imposte e tasse. Il Cliente si impegna fin da ora a tenere a proprio esclusivo carico ogni eventuale tassa, imposta, dazio doganale, oneri previdenziali e/o altri oneri sostenuti da Siemens in relazione alla Fornitura.

2. Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto ad eseguire le attività di assemblaggio o installazione, il Cliente, in aggiunta al prezzo della Fornitura, si farà carico di tutti i costi inerenti a tali attività quali a titolo esemplificativo quelli di trasferta, di vitto e alloggio degli incaricati per tali attività, eventuali noleggi di attrezzature e opere provvisorie.

3. Tutti i pagamenti del Cliente verso il Fornitore dovranno essere effettuati mediante ricevuta bancaria secondo gli accordi intervenuti per lo specifico Ordine.

4. Nel caso di fatturazione a fronte di SAL (Stati di Avanzamento Lavori), questi ultimi saranno presentati entro il 15 (quindici) di ogni mese e concordati con il Project Manager di Siemens. Il Cliente s'impegna a confermare i SAL a Siemens, entro il 20 (venti) del mese stesso, tramite e-mail o a richiedere eventuali chiarimenti entro la stessa data. In assenza di obiezioni scritte il SAL s'intende approvato. La fattura Siemens sarà emessa entro la

fine del mese alle condizioni di pagamento previste dall'Ordine.

5. Fatto salvo il diritto di agire in via forzosa per il recupero del credito, in caso di ritardato pagamento il Cliente s'impegna fin da ora a corrispondere a Siemens gli interessi di mora calcolati sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002.

3) Consegna e accettazione della Fornitura

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:

1. Le date di consegna decorrono dall'avvenuto chiarimento tecnico e commerciale della Fornitura.

2. Il rischio dell'integrità della Fornitura è assunto dal Cliente alla consegna secondo le modalità convenute;

3. Nel caso di consegna parziale rispetto a quanto previsto nell'Ordine, il Cliente è comunque tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la parte di fornitura eseguita, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Ordine a Siemens;

4. Durante le operazioni di consegna e/o accettazione, eventuali danni cagionati a Siemens o a terzi da atto o fatto del Cliente o di suoi incaricati o sottoposti, restano a carico del Cliente stesso;

5. L'accettazione formale della Fornitura avverrà all'atto della firma del Certificato di Accettazione Provvisoria (PAC), le cui condizioni saranno definite nella documentazione contrattuale originale condivisa dalle Parti. Al rilascio del Certificato di Accettazione Definitiva (FAC) o, comunque, decorso un termine massimo di 24 mesi dalla sottoscrizione del PAC la Fornitura si intenderà definitivamente accettata dal Cliente.

6. Al completamento di tutta o di parte della Fornitura, Siemens richiederà al Cliente l'emissione del PAC. Il Cliente dovrà fare avere il PAC a Siemens, in forma scritta, entro 2 (due) settimane dalla richiesta. In mancanza di ciò, la Fornitura s'intenderà comunque accettata. S'intenderà altresì comunque accettata la Fornitura o parte di essa che sia stata posta in uso dal Cliente.

7. Il Cliente non potrà rifiutare l'accettazione della Fornitura per cause di lieve entità.

SIEMENS

8. Nel caso la Fornitura consista nell'esecuzione di servizi, la stessa sarà considerata conseguita e accettata al termine dell'esecuzione di detti servizi nel rispetto di quanto convenuto nello specifico Ordine.

4) Design Freeze e Varianti

1. Per Design Freeze si intende la data entro la quale il Cliente si impegna a fornire documentazione e dettagli tecnici necessari, parte integrante della documentazione tecnica contrattuale, per dare il via alla esecuzione della Fornitura.

Eventuali modifiche o variazioni richieste dal Cliente rispetto alla documentazione contrattuale di riferimento originale che pervengano dopo la data di Design Freeze, potranno comportare conseguenze sui prezzi e sulle tempistiche di fornitura.

2. Per Variante si intende qualsiasi modifica allo scopo di fornitura oggetto della documentazione contrattuale di riferimento originale. Tale Variante potrà comportare conseguenze sui prezzi e sulle tempistiche di fornitura.

3. Eventuali nuove date di consegna in conseguenza di quanto sopra saranno comunicate al Cliente. Eventuali modifiche di prezzo saranno regolate per mezzo di variante d'ordine la cui implementazione da parte di Siemens avverrà a valle dell'emissione della variante d'ordine suddetta.

5) Modalità di Fornitura presso il Cliente

1. Per ragioni fiscali, Siemens si riserva la facoltà di splittare la quota di attività On-Site chiedendo l'emissione da parte del Cliente di ordine separato diretto alla società Siemens del luogo ove la Fornitura o parte di essa deve essere resa.

2. Il Cliente metterà a disposizione di Siemens a proprie spese ed in tempo utile:

a) le opere di costruzione in genere nonché i servizi accessori non commissionate a Siemens ma aventi impatto diretto sulla Fornitura;

b) l'attrezzatura ed i materiali necessari per lo svolgimento della Fornitura quali ad esempio i ponteggi e il servizio di movimentazione e tiri in quota con gru ed i montacarichi;

c) l'energia elettrica e le altre forme di energia necessarie, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, combustibile e lubrificanti, acqua, riscaldamento e luce, incluse le relative condutture e punti di presa/rifornimento in cantiere;

d) locali adeguati, asciutti e protetti contro i furti, di dimensioni sufficienti per il deposito di parti, apparecchiature, materiali e strumenti etc. e adeguate aree per lo svolgimento dell'attività lavorativa e il riposo del personale, inclusi telefoni, linee di comunicazione e servizi igienici. Inoltre;

e) Costituisce obbligo del Cliente dare a Siemens in occasione della definizione delle specifiche di progetto o di formalizzazione dell'offerta definitiva, preventiva e completa informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale Siemens dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella propria realtà e/o previste nel Piano di Sicurezza di Coordinamento, il piano di emergenza, le procedure per l'evacuazione adottata, le eventuali prescrizioni e i regolamenti specifici di accesso agli impianti.

Prima dell'inizio dello svolgimento dei lavori di Siemens, il Cliente dovrà:

3. Nel caso in cui si evidenziasse l'inadempimento del Cliente agli obblighi di cui al presente articolo, Siemens si riserva la facoltà di sospendere, previa diffida, l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, fino a che non siano stati approntati gli interventi prescritti dalla normativa. In caso di perdurante omissione del Cliente, Siemens, mediante invio di semplice comunicazione scritta, potrà sospendere l'esecuzione del contratto, ovvero, a sua discrezione, risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. Qualora la Fornitura sia di tipo "time and material", il Cliente sarà tenuto a certificare a Siemens, a intervalli settimanali, le ore lavorate dal personale sulla base dei consuntivi con le ore lavorate predisposti da Siemens e s'impegna a confermare, in forma scritta, il completamento o l'avanzamento dei lavori (SAL).

6) Riserva di proprietà

Fatto salvo differente specifica regolamentazione nel singolo Ordine, Siemens si riserva la proprietà di ogni prodotto fornito al Cliente nell'ambito della Fornitura sino all'integrale pagamento da parte di quest'ultimo del prezzo previsto, maggiorato di eventuali imposte e tasse che risultino dovute in conseguenza della Fornitura. In tale eventualità, il Cliente si impegna a custodire le apparecchiature oggetto della Fornitura in locali idonei alla loro conservazione prevedendo, ove necessario, la stipula di idonee coperture assicurative.

7) Proprietà intellettuale

1. Il Cliente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti la Fornitura, così come i marchi ed i segni distintivi in essa utilizzati, applicando e facendo applicare integralmente le disposizioni dettate in materia, evitando ed impedendo qualsiasi tipo di azione, anche da parte di terzi, che comporti violazione degli stessi, e pertanto si impegna per sé e per qualunque terzo abbia accesso alla Fornitura di Siemens, a puro titolo esemplificativo a:

SIEMENS

- a) non copiare, riprodurre, divulgare, in nessuna forma, gli stampati Siemens di qualsiasi genere e specie;
- b) a non compilare a ritroso, a non copiare, a non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i prodotti software in qualsiasi modo forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, da Siemens nell'ambito della Fornitura;
- c) a non cancellare o oscurare in qualsiasi modo i segni distintivi in genere apposti su qualsiasi prodotto fornito o concesso in uso da Siemens nell'ambito della Fornitura.

In qualsiasi caso di violazione da parte del Cliente degli impegni previsti nella presente clausola, Siemens potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale caso, il Cliente sarà tenuto a risarcire a Siemens, i danni dalla stessa patiti e patienti in conseguenza di tale violazione.

8) Danni diretti ed indiretti

La responsabilità di Siemens, ivi inclusa la responsabilità contrattuale e/o derivante da garanzia o da qualsiasi altro titolo, sarà regolata come segue:

1. salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Siemens sarà responsabile per: a) danni indiretti, consequenziali, incidentali, punitivi; b) danno per fermo di produzione, mancato guadagno o ricavo, perdita di interessi finanziari, perdita di informazioni e/o dati, mancato utilizzo di centrale di produzione di energia, costo per l'acquisto o rimpiazzo della energia; c) perdita o danno a proprietà, o derivante da pretese avanzate da terzi; d) per danni subiti da clienti del Cliente.
2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Siemens nei confronti del Cliente non potrà eccedere il 10% del corrispettivo contrattuale a favore di Siemens e comunque non potrà eccedere il valore di € 1.000.000,00 (un milione).
3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora terzi lamentino danni imputandoli a Siemens, il Cliente terrà sollevato ed indenne Siemens da ogni responsabilità nella quota eccedente la limitazione di responsabilità prevista dal presente articolo.
4. Le limitazioni di responsabilità previste dal presente articolo si applicheranno, e saranno complessive dei danni, imputabili anche nei confronti dei subfornitori, subappaltatori, fornitori, agenti e dipendenti di Siemens.

9) Cessione del Contratto o dei diritti da esso derivanti

Ciascuna Parte potrà trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Contratto solo previa accettazione scritta dell'altra Parte, che non potrà essere rifiutata senza giusta causa.

10) Giurisdizione e foro competente

Tutti i rapporti fra Siemens e il Cliente sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

11) Cambio dello scopo di fornitura/prestazioni/legislazione

Qualora, successivamente alla firma del contratto, Siemens sostenga per l'esecuzione della Fornitura costi aggiuntivi, imprevisi al momento dell'Ordine, derivanti, come da conforme giustificativo, dalle seguenti ragioni:

- Variazioni legislative;
- Variazione degli standard tecnici di riferimento;
- Variazione nelle procedure di accettazione e/o omologazione di eventuali Enti terzi preposti;
- Altre circostanze che siano al di fuori del controllo di Siemens;

tali costi aggiuntivi imprevisi verranno addebitati al Cliente, il quale fin da ora si impegna a riconoscere tali costi aggiuntivi a Siemens, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a ricevimento fattura, accompagnata dagli inerenti giustificativi.

12) Export Control

Siemens non sarà obbligata a eseguire il presente contratto [o offerta o conferma d'ordine] qualora questo adempimento sia impedito dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di commercio estero o da requisiti doganali o da misure di embargo o da altre sanzioni.

In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL-diverso da- N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN-diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.

Nel caso il Cliente trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati da Siemens, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens, il Cliente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il Cliente deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

SIEMENS

Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti da Siemens a una terza parte, il Cliente deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:

- non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando inoltre le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiornamento di questi embarghi;

- tali beni, opere e servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;

- siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste.

Se fosse necessario consentire alle autorità o a Siemens di condurre delle verifiche di Export Control, il Cliente, in seguito alla richiesta di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control.

Il Cliente assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte del cliente, restando inteso che il Cliente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.

13) Sospensione / Risoluzione

1. Siemens potrà, a sua discrezione, procedere alla sospensione dell'esecuzione della Fornitura, qualora:

- a) il Cliente ritardi un pagamento dovuto oltre 30 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
- b) il Cliente non adempia alle obbligazioni necessarie affinché Siemens possa a propria volta eseguire la Fornitura;

In tali casi, il Cliente sopporterà tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione stessa.

2. In caso di sospensione della Fornitura decisa dal Cliente, lo stesso invierà a Siemens un preavviso di almeno dieci (10) giorni unitamente alla data ipotizzata per la ripresa della Fornitura.

Il Cliente informerà sull'effettiva ripresa del lavoro, con preavviso scritto a Siemens di almeno dieci (10) giorni.

In caso di sospensione, Siemens avrà diritto di ottenere la ridefinizione del cronoprogramma contrattuale della Fornitura oltre al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti.

Salvo quanto previsto al successivo punto 3 (ii), se la sospensione eccede il periodo di sei (6) mesi, Siemens può risolvere il contratto, avendo il diritto di ricevere il pagamento dell'importo dei lavori già eseguiti, le spese effettivamente sostenute e documentate, nonché quelle, parimenti documentate, che Siemens dovrà sostenere in esecuzione di contratti già stipulati alla data del recesso, ivi compresi i materiali già approvvigionati e finalizzati all'esecuzione della Fornitura, i sistemi già costruiti ancorché non installati o spediti, aumentati del 10% a titolo di mancato guadagno oltre agli eventuali ulteriori danni subiti.

3. Senza pregiudizio di quanto precede Siemens potrà risolvere in tutto o in parte il contratto di Fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi con 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora: (i) il Cliente venga posto in liquidazione, ovvero, sia assoggettato a procedura concorsuale di qualsiasi natura o di amministrazione straordinaria o presentasse esso stesso istanza di ammissione a tale procedura; (ii) il Cliente ritardi un pagamento dovuto a Siemens, oltre 60 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile; (iii) negli altri casi previsti dalla presenti Condizioni Generali.

In caso di risoluzione del contratto di Fornitura, il Cliente, a semplice richiesta di Siemens, dovrà restituire quanto già ricevuto e non ancora pagato nei termini contrattualmente previsti.

14) Forza maggiore

Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Siemens per il mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti, dipendenti da eventi di forza maggiore quali, a puro titolo di esempio, scioperi, serratte, guerre, provvedimento governativo o di autorità internazionale, sommosse, insurrezioni, eventi straordinari, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, incidenti stradali, improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei prodotti a causa di fatti o atti di terzi, restrizioni doganali, embargo, impossibilità di ottenere, o revoca, di licenze di importazione e/o esportazione, e/o di commercializzazione, danni derivati dalla trasmutazione dell'atomo, guerra chimica e batteriologica.

15) Garanzia

Tutti i materiali e le apparecchiature Siemens sono garantiti per vizi o difetti di fabbricazione e/o loro

SIEMENS

progettazione per 12 mesi dalla prima tra la data di collaudo provvisorio o di inizio di utilizzo della Fornitura da parte del Cliente e comunque non oltre 18 mesi dalla ultimazione della consegna dei materiali.

La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate od utilizzate non conformemente allo scopo per il quale sono destinate.

Garanzia Hardware:

Per i prodotti hardware difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà di Siemens riparare o sostituire, franco proprio magazzino, gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento. In ogni caso la garanzia di Siemens per vizi dei prodotti è limitata nell'importo massimo del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura.

Qualora l'intervento fosse espressamente richiesto dal Cliente, le spese di smontaggio e rimontaggio sull'impianto delle parti da sostituire e le ore di viaggio del tecnico Siemens fino al sito di installazione saranno a carico del Cliente.

La garanzia sulle componenti sostituite scadrà con lo scadere della garanzia dell'impianto.

La parte sostituita sarà di proprietà di Siemens cui dovrà essere fatta pervenire a spese del Cliente.

La garanzia di Siemens non si estende a difetti causati da circostanze sopraggiunte dopo l'inizio dell'utilizzo della Fornitura, quali modifiche eseguite senza autorizzazione di Siemens.

Garanzia Software:

Siemens sarà responsabile, nell'ambito della garanzia software, soltanto di quei difetti del software, intesi come scostamenti dalla descrizione o dalla documentazione del prodotto, che potranno essere riprodotti ovvero che risultino da evidenti carenze delle funzionalità richieste (con esclusione dei sistemi operativi e dei software standard di terzi). Siemens non sarà tenuta a fornire alcuna garanzia sia nel caso fossero state apportate modifiche al software fornito, da parte del Cliente o da terzi per suo conto e non preventivamente concordate con Siemens, sia per malfunzionamenti derivanti da imperizia nella gestione o non corretto utilizzo del sistema da parte di personale di terzi. Siemens non sarà ritenuta responsabile di mal funzionamento/non funzionamento del sistema fornito qualora da parte del Cliente non sia stato realizzato idoneo sistema di protezione da attacchi esterni, virus, firewall, rete protetta con accessi autenticati.

16) Data Privacy/Riservatezza

Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del D. Lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di dati personali - che i suoi dati siano inseriti negli archivi di Siemens per l'esecuzione della presente offerta, nonché per altre finalità connesse o strumentali all'attività stessa. Il Cliente acconsente altresì all'eventuale comunicazione dei dati personali a terze parti che forniscano altre prestazioni comunque connesse all'attività fornita da Siemens in esecuzione del presente contratto. In ogni caso Siemens si impegna a gestire il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea ed italiana sulla Privacy.

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e confidenziali e ad astenersi dall'utilizzare per cause estranee all'oggetto del presente contratto, tutte le Informazioni che una Parte affiderà all'altra in occasione dell'esecuzione dello stesso. Le Parti si impegnano inoltre a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale strettamente indispensabile ai fini della Fornitura. Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni (i) che sono nel pubblico dominio, (ii) che sono comunque disponibili ad una delle Parti senza violazione di obblighi di confidenzialità, o (iii) la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di Legge, regolamenti di Borsa o ordini di Autorità.

17) Subappalto

Siemens potrà subappaltare l'esecuzione della Fornitura o parti della stessa con il preventivo consenso scritto del Cliente.

18) Oneri per la Sicurezza

1. In assenza di indicazioni diverse fornite a Siemens dal Cliente in tema sicurezza, l'offerta di Siemens non tiene in considerazione i costi indispensabili per minimizzare i rischi dovuti a interferenza. Si basa cioè sul presupposto: .

- a) di eseguire le lavorazioni in assenza di rischi da interferenza dovuti alla presenza e alla attività del personale del Cliente e quello di Siemens o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con differenti contratti;
- b) Siemens con le sue lavorazioni non generi rischi al luogo di lavoro del Cliente;
- c) nel luogo di lavoro del Cliente, ove è previsto che debba operare Siemens, non esistono rischi ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- d) non ci siano rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari esplicitamente richieste dal Cliente che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività di Siemens.

SIEMENS

2. Nel presupposto del comma precedente, non sono compresi nella quotazione dell'offerta e negli oneri per la sicurezza ulteriori rischi specifici non ancora comunicati a Siemens, non ancora identificati e, al momento, non identificabili.

Sono altresì esclusi, solo a titolo di esempio, la redazione di procedure operative e le misure di prevenzione e protezione da adottare per far al rischio di

- attività in quota, esposizione a sostanze tossiche, infiammabili od esplosive; rischio chimico, biologico e da atmosfere con elementi cancerogeni mutageni o rischi di esposizione a sorgenti di radiazioni ottiche, ionizzanti e non ionizzanti; rischio connesso all'esposizione ad amianto;

- rischi per operazioni in tunnel ambiente confinato, per operazioni su sede viaria o ferroviaria, rischio di allagamento/annegamento.

3. In caso di evidenziazione di tali rischi e di interferenze, Siemens si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Cliente e a sospendere le attività in attesa di poter definire e valorizzare, congiuntamente con esso, i rischi esistenti, il relativo piano di gestione degli stessi e le misure di prevenzione di eventuali infortuni da adottare.

I costi riguardanti gli interventi e i provvedimenti aggiuntivi da attuare per evitare i suddetti rischi saranno oggetto di valutazione e quotazione separata su cui concordare per la ripresa delle attività.

4. Il Cliente, in occasione della definizione delle specifiche di progetto o di formalizzazione della offerta definitiva, quella che per prima interverrà, dovrà fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale Siemens dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottate nella propria realtà e/o previste nel Piano di Sicurezza di Coordinamento, nonché tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori, il piano di emergenza, le procedure per l'evacuazione adottata, le eventuali prescrizioni e i regolamenti specifici di accesso agli impianti.

19) Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti si assumono, ove previsti per la specifica natura dell'ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispettivamente previsti a loro carico dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., per come dalla stessa disciplinati.

20) Codice Etico e di Comportamento

Il Modello Organizzativo e Codice Etico di Siemens sono pubblicati sul sito www.siemens.it.

Siemens s'impegna e obbliga nei rapporti con i terzi - e tra questi, in via indicativa e non esaustiva, le controparti commerciali (clienti e/o fornitori), i dipendenti e le Pubbliche Autorità - a osservare il

principio di legalità rispetto alle norme vigenti e a tenere un comportamento eticamente corretto.

In Particolare Siemens si impegna e obbliga, anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231:

(i) ad osservare il principio della libera concorrenza e la normativa antitrust;

(ii) a non turbare e/o alterare in modo alcuno le procedure di scelta del contraente e, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere denaro o altre elargizioni, o dall'effettuare dazioni di denaro o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, in modo sia diretto che indiretto, a favore delle controparti commerciali o di persone comunque ad esse in qualunque modo riconducibili, ovvero a favore di soggetti o associazioni o fondazioni o altri soggetti che possano in qualunque modo aver agevolato o garantito - o promesso di agevolare o garantire - la conclusione dei contratti;

(iii) a rispettare le normative relative alla tutela ambientale ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Siemens richiede che tale impegno e obbligo siano assunti da parte del Cliente.

L'inosservanza degli stessi e/o la commissione di uno o più dei reati di cui al D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni da parte del Cliente, con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, è considerata grave inadempimento alle obbligazioni assunte con la Fornitura, con conseguente diritto di Siemens alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e obbligo di risarcimento da parte del Cliente di tutti i danni arrecati.

Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839341

P. IVA 02240470605

CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Data, timbro e firma del Cliente per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

3. Consegna ed accettazione della Fornitura; 4. Design Freeze e Varianti; 5. Modalità di Fornitura presso il Cliente; 6. Riserva di proprietà; 8. Danni diretti ed indiretti; 9. Cessione del Contratto o dei diritti da esso derivanti; 10. Giurisdizione e foro competente; 12. Export Control; 13. Sospensione/Risoluzione; 15. Garanzia; 18. Oneri per la Sicurezza; 20. Codice Etico e di Comportamento

Data, timbro e firma del Cliente per specifica accettazione

Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839341

P. IVA 02240470605 Pagina 6 di 6

CCIAA n. 138995 del 03.05.2002